

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il Po - Parma
Espropriazione di pubblica utilità - Estratto Determina di pagamento indennità di esproprio.

Si rende noto che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.), nell'ambito della procedura espropriativa relativa ai lavori (TO-E-1264) di realizzazione argini in sponda dx e sx del torrente Chisola a protezione dell'abitato di Vinovo (TO) – II stralcio, con Determina n. 1721 del 23/12/2010 ha disposto il pagamento diretto delle indennità di esproprio accettate relativamente alle seguenti ditte e particelle, in comune di Vinovo (TO): Pomba Maria Laura, foglio 20, mapp. n. 116 e 117; Boccardo Francesca, Griffa Giuseppe, Melano Carlo, foglio 20, mapp. n. 97 e 100; Bosio Silvana, Sandrone Nicola, foglio 20 mapp. n. 103, 105, 111, 107 e 112; Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Torino, foglio 21 mapp. n. 74 e 77; Petiti Maria Caterina, Pons Dario, foglio 22, mapp. n. 575, 569, 573.

Il Dirigente
 Sandro Bortolotto

Comune di Cerro Tanaro (Asti)
Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 21 Luglio 2010 - Sdemanializzazione di un tratto di strada comunale.

IL CONSIGLIO
 (omissis)
 Delibera

- di declassificare e dismettere dal demanio comunale al patrimonio disponibile, per le motivazioni in premessa, la porzione di strada Comunale San Rocco per una lunghezza di circa 340 metri e larghezza di circa 2 metri per una superficie di circa 680 mq, da precisarsi a seguito di frazionamento, individuata in colore arancione nella planimetria allegata al presente provvedimento (allegato A), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i., art. 3 comma 2 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del C.d.S) e degli artt. 823 ss del Codice Civile;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 86 del 21.11.1996, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 e che nei successivi 30 chiunque potrà presentare eventuali osservazioni;

- Di ascrivere i sedimi di area già parte della strada consorziale come sopra declassificati e sdemanializzati al patrimonio disponibile dell'Ente.

Comune di Cumiana (Torino)
Asta pubblica per vendita lotti boschivi, secondo esperimento.

Il Comune di Cumiana avente sede in Piazza Martiri 3

Aprile n. 3 Cumiana, Telefono 011 9059001 – 9058968, Fax 011 9050735 indice secondo esperimento di asta pubblica per l'appalto del legname ritraibile da lotti boschivi.

Importo lotti:

Lotto A) 4.1 Chisoletta – prezzo base € 14.250,00 oltre IVA;

Lotto B) 4.2 Chisoletta – prezzo base € 11.900,00 oltre IVA;

Lotto C) 4.4 Chisoletta – prezzo base € 5.940,00 oltre IVA;

Lotto D) 4.5 Chisoletta – prezzo base € 3.070,00 oltre IVA;

Lotto E) 4.6 Chisoletta - prezzo base € 6.404,00 oltre IVA.

L'asta pubblica si terrà con il metodo di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 con presentazione di offerta segreta in aumento da confrontarsi con i prezzi a base d'asta di ciascun lotto.

Termine di presentazione offerte: 26.01. 2011 ore 12.30

Giorno della gara il 27.01.2011 alle ore 10.00.

Il Bando, la domanda di partecipazione e lo schema di offerta integrali sono pubblicati all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale www.comune.cumiana.to.it.

Il Responsabile Settore Tecnico
 Domenico Maletto

Comune di Macugnaga (Verbania Cusio Ossola)
Avviso di pubblicazione e deposito del Progetto Preliminare delle integrazioni alla D.C.C. n. 48 del 19 luglio 2010.

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico

Vista la deliberazione n. 48 del Consiglio Comunale del 19 luglio 2010, immediatamente esecutiva, con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare delle Controdeduzioni alle Proposte di Modificazioni e/o Integrazioni regionali e di rielaborazione parziale del Piano, ai sensi del 15° comma, art. 15 della L.R. nr. 56/1977, sulla variante strutturale n. 8 e sua Variante "in itinere" (Variante nr. 12);

Vista la deliberazione n. 73 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2010, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Adozione del progetto preliminare delle integrazioni alla D.C.C. n. 48 del 19 luglio 2010 a seguito delle conclusioni condivise dal Gruppo Interdisciplinare di Lavoro di cui al verbale trasmesso con nota del Settore Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola del 15/11/2010, prot. 47267/DB08.11, qui pervenuta in data 17/11/2010, prot.6071, relativo all'analisi dello studio in materia di dissesti e pericolosità del territorio e sugli indirizzi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica";

rende noto

che la suddetta deliberazione di C.C. n. 73 del 22/12/2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata in visione e messa a disposizione, unitamente all'allegato progetto preliminare, presso la Segreteria Comunale, nonché pubblicata per estratto all'Albo Pretorio digitale,

<http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/home.aspx?ce=mcngl12>, per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 27/12/2010 al 26/01/2011 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:00, domenica e festivi dalle ore 13:00 alle ore 14:00.

Nei successivi trenta giorni, e precisamente dal 27/01/2011 al 25/02/2011, compresi, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse *limitatamente alle parti modificate dal presente progetto preliminare*, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Comune di Macugnaga, Ufficio Protocollo, P.zza Municipio n. 1.

In ordine alle osservazioni e proposte regolarmente pervenute a seguito della pubblicazione del progetto preliminare di Piano adottato con la D.C.C. n. 48 del 19/07/2010, che restano valide, si precisa che le stesse saranno oggetto, unitamente a quelle che eventualmente perverranno a seguito del presente avviso, di motivato accoglimento o rigetto in sede di adozione del P.R.G.C. definitivo da parte del Consiglio Comunale.

Macugnaga, 27 dicembre 2010

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico
Michele Umericelli

Comune di Moncalieri (Torino)

Avviso al pubblico di proroga termini per la presentazione di osservazioni relative alla fase della Valutazione Ambientale Strategica ed alla bozza di Variante ex art. 5 DPR 447/98 al PRG del Comune di La Loggia in relazione al progetto di nuovo edificio commerciale "Ikea".

Si rende noto che:

i termini per la presentazione di osservazioni scritte relative all'oggetto sono prorogati fino alla data di una Conferenza dei Servizi *aperta alla partecipazione del pubblico della cui convocazione sarà dato avviso sul sito web del Comune di Moncalieri.*

Il Responsabile SUAP
Riccardo Franco

Comune di Orbassano (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 17/12/2010 Variante strutturale n. 12 al P.R.G.C. vigente. Approvazione definitiva, ai sensi art. 17, 4° comma della l.r. 56/1977 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1. di approvare il parere motivato dell'Organo Tecnico Comunale formulato in data 2/12/2010, ai sensi art. 17 lettera a) del D.Lgs 152/2006, e di approvare il documento allegato dal titolo: "Parere Motivato ai sensi art. 17 lettera a) del D.Lgs 152/2006"

2. di dare atto di aver accettato pareri e osservazioni formulate dalla Conferenza di Pianificazione come riportato nel Fascicolo "Modifiche e integrazioni agli elaborati

della variante strutturale n. 12 in accoglimento di osservazioni e rilievi della conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 31ter comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i. ". allegato alla presente;

3. di approvare, tenuto conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione, del Parere di Compatibilità Ambientale e dei pareri e osservazioni formulati dalla Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 31ter della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i, la Variante strutturale n. 12 al PRGC vigente, composta dagli elaborati di seguito elencati e costituenti parte integrante e sostanziale della presente:

1. Parere Motivato ai sensi art. 17 lettera a) del D.Lgs 152/2006

2. Elaborati urbanistici

- Relazione ;
- Modifiche cartografiche e normative;
- Norme di Attuazione - testo coordinato
- Modifiche e integrazioni agli elaborati della variante strutturale n. 12 in accoglimento di osservazioni e rilievi della conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 31ter comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i.

- Tav. P2 - Progetto generale – scala 1:10.000;

- Tav. P3. 1.1 - Territorio urbanizzato zona nord – scala 1:2.000;

- Tav. P3. 1.2 - Territorio urbanizzato zona sud – scala 1:2.000;

- Tav. P3. 2 - Territorio urbanizzato str. Torino – scala 1:2.000;

- Tav. P3. 3 - Territorio urbanizzato Tetti Valfrè – scala 1:2.000;

- Tav. P3. 4 - Territorio urbanizzato Scalo Merci – scala 1:2.000;

- Tav. P4 - Territorio urbanizzato Vecchio Nucleo – scala 1:1.000;

- Elaborato P. 5a - Relazione – Calcolo della capacità insediativa e della domanda di servizi

- Elaborato P. 6a - Nome di attuazione - edifici di carattere storico artistico;

- Tav. S3. 1.1 - Territorio urbanizzato zona nord – scala 1:2.000;

- Tav. S3. 1.2 - Territorio urbanizzato zona sud – scala 1:2.000;

- Tav. S3. 2 - Territorio urbanizzato str. Torino – scala 1:2.000;

- Tav. S3. 3 - Territorio urbanizzato Tetti Valfrè – scala 1:2.000;

- Tav. S3. 4 - Territorio urbanizzato Scalo Merci – scala 1:2.000;

3. Elaborati Geologici

- G1 -Relazione geologica e idrogeologica sul territorio comunale – Volume I – Caratterizzazione del territorio comunale agg. 1.2003

- G2 - Relazione geologica e idrogeologica sul territorio comunale – Volume II – Cartografia tematica e indirizzi normativi - PAI PSFF agg. 6.2003

- G3 - Relazione esplicativa riguardante le integrazioni e gli adeguamenti effettuati a seguito delle osservazioni regionali agg. 10.2008

- G4 - Relazione geologico-tecnica per le aree interes-

sate da nuovi insediamenti ai sensi della L.R. 56/77, della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del maggio 1996 e della N.T.E. del dicembre 1999 agg. 10.2008

- G5 - Relazione geologico-tecnica per le aree interessate da nuovi insediamenti ai sensi della L.R. 56/77, della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del maggio 1996 e della N.T.E. del dicembre 1999 – Integrazione agg. 12.2008

- G6 - Carta geologico-strutturale, litotecnica e della zonizzazione geotecnica” alla scala 1:10.000 agg. 01.2003

- G7 - Carta geomorfologica e dei dissesti” alla scala 1:10.000 agg. 10.2008

- G8 - Classi di pendenza media in gradi” alla scala 1:10.000 agg. 01.2003

- G9 - Carta geoidrologica alla scala 1:10.000 agg. 02.2008

- G10 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica” alla scala 1:10.000 agg. 10.2008

- G11 - Carta della mosaicatura dei PRGC alla scala 1:15.000 agg. 10.2008

- Elaborato H-1 – Relazione (contenente allegato B – Porzione significativa della relazione Hydrodata)

- Elaborato H-2 – Corografia (1:10 000)

- Elaborato H-3. 1 – Carta della Caccia (1785)

- Elaborato H-3. 2 – Gran Carta degli Stati Sardi di Terraferma (1820)

- Elaborato H-3. 3 – Carta dello sviluppo storico dell'idrografia (1:5000)

- Elaborato H-4 – Planimetria del modello numerico (1:2500)

- Elaborato H-5 – Sezioni trasversali del T. Sangone

- Elaborato H-6 – Documentazione areofotografica del Torrente Sangone (1:10000)

- Elaborato H-7 – Proposta di fasce di rispetto lungo la rete idrografica minore (1:5000)

- Elaborato H-8 – Proposta di adeguamento delle fasce fluviali a scala di maggiore dettaglio (1:2500)

- Allegato A – Sistema informativo catasto opere di difesa (SICOD su supporto informatico)

4. Rapporto Ambientale

- VAa - Rapporto Ambientale

- VAb - Rapporto Ambientale: Relazione di sintesi non tecnica

- VA3 – Dichiarazione di sintesi

5. Verifica di compatibilità acustica

- Verifica di compatibilità acustica Maggio 2009

- Verifica di compatibilità acustica - Controdeduzioni alle osservazioni ricevute Dicembre 2009

- Valutazione del clima acustico aree del PRGC 10.1.7 – 10.1.7.1 – 10.1.7.2 Maggio 2010

6. R.I.R.

- Valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale

4. di dare atto che la Variante strutturale n. 12 in oggetto entrerà in vigore con la pubblicazione, a cura del Comune, della presente deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e dovrà essere esposta in pubblica e continua visione;

5. di dare atto che la presente deliberazione riguarda an-

che gli esiti del procedimento di valutazione ambientale, che la dichiarazione di sintesi, il parere motivato e il piano di monitoraggio ambientale saranno resi noti ai soggetti in materia ambientale precedentemente consultati e pubblicati in pubblica e continua visione nella deputata sede Comunale;

6. di dare mandato al Dirigente preposto per l'espletamento degli adempimenti prescritti e conseguenti all'approvazione della presente Deliberazione.

Comune di Orbassano (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2010 - Approvazione del Progetto di Piano di Recupero dell'Area 8.13.3 - 8.13.1.1 -8. 13.3.2 del vigente P.R.G.C ai sensi art. 41 bis L.R. 56/77 e s.m.i.

(omissis)

Delibera

1. Di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni entro i termini previsti dalla L.R. n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i. avverso la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 22/07/2010 di adozione del progetto di piano di recupero a fini residenziali, su aree di proprietà dei sigg. Scognamiglio Luigi, Mazzei Tiziana, Terragno Manuela, Bigi Osmana, Vecchies Angelo, Carè Salvatore Maiolo Antonia, Somma Giovanna, Maiello Giovanni, Longhitano Vincenza, Soc. Edilcam srl;

2. Di approvare, in conformità all'art. 41 bis della L.R. n. 56 s.m.i. il Piano di Recupero (P.d.R.) per il mutamento di destinazione dei fabbricati facenti della 'area 8.13.3 – 8.13.31 – 8.13.3.2 del P.R.G.C. presentato in data 14/07/2009 con nota prot. 16171 a firma del tecnico arch. Giuseppe Drago, incaricato dalle proprietà e composto dei seguenti elaborati: (omissis)

3. Di dare atto che gli elaborati del Piano di Recupero come sopra elencati formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4. Di autorizzare il Dirigente del IV Settore ad intervenire alla stipula della detta convenzione ad avvenuta esecutività della presente deliberazione (e ad apportare correzioni ad eventuali errori materiali), dando atto che le spese conseguenti sono a carico dei soggetti attuatori del piano.

5. Di pubblicare la presente deliberazione consiliare, divenuta esecutiva ai sensi di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai fini dell'acquisizione del requisito di efficacia.

Comune di Rivalta Bormida (Alessandria)

Approvazione progetto definitivo variante strutturale al P.R.G.C. anno 2008 con deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2010.

Il progetto definitivo della Variante strutturale al P.R.G.C. anno 2008, ai sensi della L.R. 1/2007, L.R. 56/77 e s.m.i., è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2010 ed è esposto in pubblica e continua visione presso la Segreteria comunale in Via Vittorio Emanuele II n. 2.

Il Sindaco

Domenico Valter Ottria

Comune di Roccaforte Ligure (Alessandria)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 29/06/2001 "Declassificazione strade comunali a strade vicinali".

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)

ELENCO DELLE STRADE COMUNALI DA DECLASSARE – 1° LOTTO

<i>Denominazione</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>
S. Martino – Torrente Spinti	Frazione Riva	Torrente Spinti
San Martino - Lemmi	Frazione Rico' Fontana	Strada comunale San Giacomo – Lemmi
Roccaforte – Avi	Strada comunale Roccaforte – Lemmi Loc. Crocetta	Avi
Chiappella – Borassi	S.P. 144 (Cooperativa)	Strada comunale Borassi – Campo dei Re'
Borassi – Piazzo	Costa di Borassi	Confine Comune Isola del Cantone
Camere Vecchie – Camere Nuove	Camere Vecchie	Confine Comune Mongiardino Ligure
Roccaforte – Mulini di Serventino	Fraz. Corti	Mulini di Serventino

Comune di Roccaforte Ligure (Alessandria)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 24/09/2010 "Declassificazione strada comunale Borassi-Serventino".

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
Delibera

- 1) *Declassificare* per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la strada comunale denominata Borassi – Serventino in strada vicinale ad uso pubblico, nel tratto individuato in tinta rossa nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) *Aggiornare* l'elenco delle strade comunali del Comune escludendo dall'elenco delle strade comunali il tratto di strada di cui al presente provvedimento;
- 3) *Dare atto che*, ai sensi dell'articolo 3, sesto comma, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, la declassificazione, avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione per estratto;
- 4) *Dichiarare*, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Comune di San Martino Canavese (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2010: Nuovo Regolamento Edilizio - Attuazione della Legge Regionale 8 Luglio 1999 n. 19 e s.m.i. - Approvazione.

Il Consiglio Comunale
(Omissis)
Delibera

- 1) di approvare il Regolamento Edilizio, nonché l'allegato composto da n. 10 modelli, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di dare atto che il testo del presente Regolamento Edi-

Delibera

- 1) di approvare l'elenco delle strade comunali da declassare a vicinali che allegato alla presente ne forma parte integrante;
- 2) di dare mandato all'ufficio di Segreteria di richiedere alla Regione Piemonte l'emissione del Decreto di declassificazione

lizio, è conforme al contenuto del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia di Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. e, nonostante le integrazioni, sostanzialmente conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione; pertanto può seguire l'iter di approvazione di cui all'Art. 3 comma 3 della Legge regionale 8 luglio 1999 n. 19 e s.m.i.;

3) di dare che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà trasmessa alla Giunta Regionale che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al Regolamento Tipo secondo il disposto di cui all'Art. 3 comma 4 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19 e s.m.i. e che assumerà efficacia con la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione;

(Omissis)
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Il Sindaco

Comune di Sauze d'Oulx (Torino)

Assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

Si comunica che con Determinazione del Segretario Comunale n. 9 del 24.12.2010 è stato approvato un bando di concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio a mezzo di autovettura con conducente.

Il bando è disponibile sul sito www.comune.sauze-doulx.to.it e presso l'ufficio segreteria del Comune sito in Via della Torre, 11.

La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12.00 nel termine perentorio di gg. 15 che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. Piemonte.

Il Segretario Comunale
Barbara Capò

Comune di Savigliano (Cuneo)

Bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Si rende noto che, ai sensi della L.R. 17.02.2010 n. 3 e

L.R. 28.03.1995 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato pubblicato in data 30 novembre 2010 il bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Savigliano.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nei comuni di: Savigliano, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti e disponibili presso l'Ufficio Solidarietà Sociale del Comune di Savigliano, sul sito www.comune.savigliano.cn.it e presso i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del bando, dovranno essere presentate a partire da lunedì 10 gennaio 2011.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 17,30 del 14 marzo 2011 salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di 30 giorni.

Il Responsabile del Settore
Andrea Perlo

Comune di Stazzano (Alessandria)

Approvazione del progetto definitivo della Variante Strutturale puntuale di P.R.G.I.CM. Vigente redatta ai sensi della L.R. 26.01.2007, n. 1.

Vista la L.R. 26.01.2007 n. 1

Si rende noto che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 14.12.2010 è stato approvato il progetto definitivo della Variante Strutturale puntuale di P.R.G.I.CM. Vigente redatta ai sensi della L.R. 26.01.2007, n. 1.

La Deliberazione e i relativi atti sono in esposizione in pubblica e continua visione presso il Comune di Stazzano – Ufficio Tecnico.

Stazzano, 27 Dicembre 2010

Il Responsabile del Servizio f.f.
Mauro Ponta

Comune di Trofarello (Torino)

Espropriazione area necessaria per realizzazione interventi di riqualificazione ambientale Piazza Duca d'Aosta. Provvedimento per la rettifica della determinazione dell'indennità di esproprio di parte degli aventi diritto.

ARTICOLO 1 – Sono richiamati i provvedimenti assunti per l'approvazione del progetto relativo ai lavori di riqualificazione ambientale della Piazza Duca d'Aosta e aree limitrofe, e per l'instaurazione del procedimento di esproprio delle specifiche aree, occorrenti per la realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 2 – L'indennità da corrispondere in favore dei sottoelencati aventi diritto, per l'espropriazione dell'immobile sito nel territorio comunale ed occorrente per i lavori di riqualificazione ambientale della Piazza Duca d'Aosta e aree limitrofe, già determinata all'articolo 1

punto 4) del precitato decreto n. 8 del 12/11/2009, è così rettificata:

- Foglio 3 particella n. 1539 (ex 300b) di mq. 20

- Foglio 3 particella n. 1540 (ex 300c) di mq. 9

di complessivi mq. 29

Indennità d'esproprio ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 327/2001

Area Edificabile

mq. 29 x €/mq. 55,00 = € 1.595,00

Immobile di proprietà dei signori Gilardi Augusta nata a Torino il 28/07/1932 - C.F. GLR GST 32L68 L219R proprietaria per 1/2; Merlino Giovanni nato a Moncalieri il 22/07/1934 - C.F. MRL GNN 34L22 F335Y proprietario per 1/2;

ARTICOLO 3 – Di dare atto che tutti i restanti punti dell'articolo 1 ed i restanti articoli del precitato decreto n. 8 del 12/11/2009 restano validi ed immutati.

ARTICOLO 4 – Il presente decreto sarà notificato dal Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici del Comune di Trofarello agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

ARTICOLO 5 – Estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio del Comune di Trofarello e comunicato alla Regione.

ARTICOLO 6 – Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell'Arch. Francesca Dibitonto del Servizio LL.PP. del Comune di Trofarello.

ARTICOLO 7 – Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso, ovvero entro centoventi giorni, al Capo dello Stato, con ricorso Straordinario.

Trofarello, 15 dicembre 2010

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Simona Pagliuca

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Oridnanza n. 55 del 22/12/2010-Domanda in data 15/02/2010 e successiva in data 13/08/2010 di autorizzazione unica, ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i., nonché per la concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Melezzo Orientale, nei Comuni di Malesco e Villette - Richiedente ditta: Idrolap S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Viste:

- La domanda in data 15/02/2010 e successiva integrazione in data 13/08/2010 con la quale la ditta Idrolap S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i. nonché la concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Melezzo Orientale, nei Comuni di Malesco e Villette, ad uso energetico, per una portata massima di prelievo di l/s 4.834,00 ed una portata media di prelievo di l/s 2.423,00, per produrre sul salto di m 44,00 la potenza media nominale di kW 1.045,22.

- La ns. nota prot. n. 0040560/7° del 25/08/2010, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati tecnici di interesse, nell'ambito del procedimento unico ai sensi del

DLgs 387/2003 e s.m.i..

• La ns. nota prot. n. 0041928/7° del 02/09/2010, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati tecnici al Comando Regione Militare Nord, per l'espressione del parere di competenza.

Acquisiti, in senso favorevole, i pareri preliminari di cui all'art. 10 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., richiesti con ns. nota prot. n. 0041925/7° del 02/09/2010.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 11 del suddetto DPGR,

ordina

• Il deposito della domanda e del relativo progetto, presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 05/01/2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

• L'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 05/01/2011, all'Albo Provinciale ed all'Albo Pretorio dei Comuni di Malesco e Villette.

• La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è convocata per il giorno 15/02/2011 alle ore 10:30 presso gli uffici del VII settore provinciale - Servizio Risorse Idriche, Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza è pubblicata sul BURP ed inserita nella sezione "Atti di altri enti - Annunci Legali e Avvisi" del sito Internet della Regione Piemonte; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista, sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza.

Si avverte che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La stessa ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO; l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche; la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio; il termine per la conclusione del procedimento è fissato secondo le disposizioni imposte dal procedimento unico ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i. (180 gg. dalla presentazione della domanda), fatte salve eventuali sospensioni; in caso di inadempimento dell'amministrazione entro il suddetto termine, è proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro un anno dalla scadenza del medesimo.

Visto il Dirigente

Mauro Proverbio

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 56 del 22/12/2010 - Domanda in data

10/03/2010 e successiva in data 03/09/2010 di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., nonché per la concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Olocchia, in Comune di Bannio Anzino - Richiedente: ditta S.E.A. S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda in data 10/05/2010 e 03/09/2010, con le quali la ditta S.E.A. S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione unica, ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i., nonché la concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Olocchia, in Comune di Bannio Anzino con le seguenti caratteristiche: portata massima di prelievo l/s 350,00; portata media di prelievo l/s 86,00; salto m 380,00; potenza media nominale kW 320,39.

Dato atto che:

• con ns. nota prot. n. 0045157/7° del 23/09/2010, sono stati trasmessi gli elaborati tecnici di interesse, nell'ambito del procedimento unico ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i..

• Con ns. nota prot. n. 0047489/7° del 07/10/2010, sono stati trasmessi gli elaborati tecnici al Comando Regione Militare Nord, per l'espressione del parere di competenza.

• Con nota prot. n. 40708 del 05/10/2010 il Comando Regione Militare Nord ha comunicato l'avvio del procedimento di competenza.

Acquisiti, in senso favorevole, i pareri preliminari di cui all'art. 10 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., richiesti con ns. nota prot. n. 0047488/7° del 07/10/2010.

Vista inoltre la nota ns. prot. n. 0054773/7° del 18/11/2010 con la quale è stato trasmesso il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi, ai sensi del DLGS 387/2003 e s.m.i., svolta in data 09/11/2010.

Ai sensi dell'art. 11 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

ordina

• Il deposito della domanda e del relativo progetto, presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 05/01/2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

• L'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 05/01/2011, all'Albo Provinciale ed all'Albo Pretorio del Comune di Bannio Anzino.

• La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è convocata per il 16/02/2011 alle ore 10:30 presso gli uffici del VII settore provinciale - Servizio Risorse Idriche, Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza è pubblicata sul BURP ed inserita nella sezione "Atti di altri Enti - Annunci Legali e Avvisi" del sito Internet della Regione Piemonte; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta)

giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza.

Si avverte che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La stessa ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO; l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche; la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio; il termine per la conclusione del procedimento è fissato secondo le disposizioni imposte dal procedimento unico ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i. (180 gg. dalla presentazione della domanda), fatte salve eventuali sospensioni; in caso di inadempienza dell'amministrazione entro il suddetto termine, è proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro un anno dalla scadenza del medesimo.

Visto il Dirigente
Mauro Proverbio
Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 57 del 23/12/2010 - Domande in data 04/12/2009 e 30/08/2010 di autorizzazione unica, ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i., nonché per concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio del Basso, nei Comuni di Malesco e Santa Maria Maggiore - Richiedente: ditta Argo S.r.l..

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 04/12/2009 e successiva in data 30/08/2010, con le quali la ditta Varzo Graniti S.r.l. ora Argo S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione unica, ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i., nonché per la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio del Basso, nei Comuni di Malesco e Santa Maria Maggiore.

Dato atto che:

- Con ns. nota prot. n. 0041235/7° del 30/08/2010, sono stati trasmessi gli elaborati tecnici di interesse, nell'ambito del procedimento unico ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i..

- Con ns. nota prot. n. 0048987/7° del 15/10/2010, sono stati trasmessi gli elaborati tecnici di completamento.

- Con ns. nota prot. n. 0049102/7° del 18/10/2010, è stata anticipata la richiesta del parere di competenza al Comando Regione Militare Nord.

- Con nota prot. n. 7734 del 09/12/2010 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso il proprio parere con prescrizioni.

Acquisito, in senso favorevole, mediante silenzio assenso, il parere preliminare di cui all'art. 10 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i., della Regione Piemonte Opere Pubbliche.

Ai sensi dell'art. 11 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

Ordina

- Il deposito della domanda e del relativo progetto, presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 05/01/2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

- L'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 05/01/2011, all'Albo Provinciale ed all'Albo Pretorio dei Comuni di Malesco e Santa Maria Maggiore.

- La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è convocata per il 17/02/2011 alle ore 10:30 presso gli uffici del VII settore provinciale - Servizio Risorse Idriche, Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza è pubblicata sul BURP ed inserita nella sezione "Atti di altri Enti - Annunci Legali e Avvisi" del sito Internet della Regione Piemonte; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza.

Si avverte che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La stessa ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO; l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche; la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio; il termine per la conclusione del procedimento è fissato secondo le disposizioni imposte dal procedimento unico ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i. (180 gg. dalla presentazione della domanda), fatte salve eventuali sospensioni; in caso di inadempienza dell'amministrazione entro il suddetto termine, è proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro un anno dalla scadenza del medesimo.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 2569 del 11/11/2010 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Viceno, in Comune di Crodo, ad uso energetico - sig. Biancossi Remo.

Il Dirigente
(omissis)
determina
(omissis)

1. Di assentire al sig. Biancossi Remo (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Viceno, in Comune di Crodo, ad uso energetico (produzione di energia elettrica), per una portata massima di prelievo di l/s 18,00 ed una portata media di pre-

lievo l/s 12,00, per produrre sul salto di m 127,50 la potenza media nominale di kW 15,00.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 177 del 08/10/2010) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di accordare la concessione per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 10/08/1999, data di entrata in vigore del DPR 238/1999 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (*omissis*).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 177 del 08/10/2010 (*omissis*) –

Art. 11 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il concessionario dovrà tenere sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente concessione; eseguire e mantenere a proprio carico, tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Viceno; eseguire, a proprie spese, quelle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; assumere tutte le spese dipendenti dalla concessione (*omissis*).

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 2879 del 01/12/2010 - Variante alla concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Acqualba, in Comune di Nonio, ad uso energetico, assentita con DM n. 71301 del 13/01/1964 - Ditta Idrosistem S.r.l..

Il Dirigente
(*omissis*)
determina
(*omissis*)

01. Di assentire alla ditta Idrosistem S.r.l. (*omissis*), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la variante alla concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Acqualba, in Comune di Nonio, ad uso energetico (produzione di energia elettrica), per una portata massima di prelievo di l/s 1.000,00 ed una portata media di prelievo di l/s 227,00, per produrre sul salto di m 139,80 la potenza media nominale kW 311,12.

02. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 232 del 30/11/2010) relativo alla derivazione in oggetto e costituente parte integrante del presente atto, il quale annulla e sostituisce integralmente il disciplinare originario n. 4472 del 14/11/1961.

03. Di accordare la variante alla concessione per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento finale e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni

contenuti nell'allegato disciplinare (*omissis*).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 232 del 30/11/2010 (*omissis*) –

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il concessionario dovrà tenere sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente concessione; eseguire e mantenere a proprio carico, tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Acqualba; eseguire, a proprie spese, quelle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; assumere tutte le spese dipendenti dalla concessione (*omissis*).

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 2945 del 06/12/2010 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Loana, nei Comuni di Malesco e Santa Maria Maggiore, ad uso energetico, assentita alla ditta Varzo Graniti S.r.l. - Trasferimento di utenza alla ditta Argo S.r.l.

Il Dirigente
(*omissis*)
determina
(*omissis*)

1. Di riconoscere alla ditta Argo S.r.l. (*omissis*), la titolarità della concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Loana, nei Comuni di Malesco e Santa Maria Maggiore, ad uso energetico, oggetto della DD n. 457 del 27/11/2009.

2. Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni previste dal disciplinare di variante alla concessione R.I. n. 251 del 27/11/2009, approvato con la suddetta DD 457/2009.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni e dei sovracanonici rimasti eventualmente insoluti, risulta a carico del nuovo concessionario (*omissis*).

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 2578 del 11/11/2010 - Concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, estratte mediante pozzo, in Comune di Villadossola, ad uso civile (geotermico) - Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.

Il Dirigente
(*omissis*)
determina

(omissis)

1. Di assentire alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, estratte mediante pozzo, in Comune di Villadossola, ad uso civile (geotermico), con i seguenti parametri: portata massima di prelievo l/s 0,97; portata media di prelievo l/s 0,032; volume annuo di prelievo m³ 1.000,00; intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 176 del 05/10/2010) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di accordare la concessione per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento finale e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 176 del 05/10/2010 (omissis) –

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il concessionario terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Il Dirigente

Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 2947 del 06/12/2010 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Vannino e da una sorgente, in Comune di Formazza, ad uso energetico, assentita alla ditta Varzo Graniti S.r.l. - Trasferimento di utenza alla ditta Argo S.r.l.

Il Dirigente

(omissis)

determina

(omissis)

1. Di riconoscere alla ditta Argo S.r.l. (omissis), la titolarità della concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Vannino e da una sorgente, in Comune di Formazza, ad uso energetico, assentita alla ditta Varzo Graniti S.r.l. con DD n. 393 del 23/09/2008.

2. Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni previste dal disciplinare di concessione R.I. n. 219 del 09/09/2008, approvato con la suddetta DD 393/2008.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, risulta a carico del nuovo concessionario (omissis).

Il Dirigente

Mauro Proverbio

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 699/148038 del 17/11/2010 - "Le Piscine" di Damaschi Lorenzo & C.

S.n.c. Concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso produzione di beni e servizi (irr. infr. sportive e ricreative e alimentazione piscina) e civile (servizi igienici) in Comune di Cassine.

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

(omissis)

Determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Cassine ad uso produzione di beni e servizi (irrigazione infrastrutture sportive e ricreative e alimentazione piscina) e civile (servizi igienici), a favore della "Le Piscine" di Damaschi Lorenzo & C. S.a.s. La concessione è accordata per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di l/s 3,33 e media di l/s 0,13.

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 17/06/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, a decorrere dal 01/01/2011, di anno in anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone stabilito nella misura di legge, rideterminato con le modalità e secondo le periodicità definite dalle normative vigenti;

- a corrispondere alla Regione Piemonte, per l'anno 2010, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, il canone di euro 8,00, relativo al periodo compreso tra la data della presente Determinazione Dirigenziale ed il 31/12/2010;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile la targa assegnata (Codice Univoco AL P 05117) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione

Tutela e Valorizzazione Ambientale

Protezione Civile

Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 6 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio

Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 675/142820 del 08/11/2010 - Ditta Tassinario Paolo. Concessione di derivazione d'acqua ad uso agricolo (irriguo) dal Fiume Tanaro in Comune di Rivarone.

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

(omissis)

Determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Tanaro in Comune di Rivarone ad uso agricolo (irriguo) a favore della Ditta Tassinario Paolo. La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di 27 l/s e media di 7 l/s.

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 03/11/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, anticipatamente a decorrere dal 01/01/2011 di anno in anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 14.600 l/s;

(omissis)

Il Dirigente Direzione

Tutela e Valorizzazione Ambientale

Protezione Civile

Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 7 – Riserve e garanzie da osservarsi

(omissis)

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Tanaro in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio

Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 721/152909 del 29/11/2010 - Ditta Immobiliare Space S.r.l. Concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso civile in Comune di Alluvioni Cambiò.

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

(omissis)

Determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vi-

gente, la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Alluvioni Cambiò ad uso civile (irrigazione aree verdi) a favore della Immobiliare Space S.r.l. La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di l/s 2,5 e media di l/s 0,09 per un volume medio annuo di 2.880 mc.;

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 25/11/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, a decorrere dal 01/01/2011, di anno in anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone stabilito nella misura di legge, rideterminato con le modalità e secondo le periodicità definite dalle normative vigenti;

- a corrispondere alla Regione Piemonte, per l'anno 2010, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, il canone di euro 10,00 relativo al periodo compreso tra la data della presente Determinazione Dirigenziale ed il 31/12/2010;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile la targa assegnata (Codice Univoco AL P 05091) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione

Tutela e Valorizzazione Ambientale

Protezione Civile

Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 6 – Condizioni particolari cui dovrà' soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio

Mario Gavazza

Provincia di Biella

Ordinanza n. 142/2010 di istruttoria per la pratica di concessione d'uso d'acqua pubblica E-XI-2-62 del Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Specificato che per il presente atto si identifica come Richiedente la Società "P.AN.GE.A. di Manuela Becchero & C S.a.S" (omissis) con sede legale in via Lungo Bendola n. 47,10032 Brandizzo (TO).

Vista l'istanza datata 29.07.2009 e registrata al Prot. n. 29751 con il Richiedente ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Elvo, in Comune di Muzzano - da utilizzare per scopi Energetici (Produzione di Energia Elettrica), con restituzione integrale nello stesso torrente Elvo.

Considerato che le soglie dimensionali della derivazione d'acqua di cui trattasi rientrano nella categoria 41 dell'allegato B2 alla L.R. n. 40/1998 e quindi l'istanza con i relativi elaborati tecnici è stata sottoposta alla "fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale", prevista dalla procedura di V.I.A. di competenza dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 4 della medesima Legge Regionale;

Preso atto che nel corso della tenutasi il 29 Settembre 2010, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii. artt. 14 e ss. (segnatamente con riferimento all'art. 14-ter comma 6-bis), sono stati ottenuti i seguenti pareri, necessari ai fini dell'istruttoria di concessione d'uso d'acqua pubblica ai sensi degli artt. 10 e 11 DPGR 10/R/2003 e s.m.i., tra cui la individuazione di eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia, relativamente alle opere della derivazione:

Provincia di Biella: parere favorevole con prescrizioni; *Comune di Muzzano*: parere favorevole con prescrizioni; *Comune di Sordevolo*: Assente alla seduta -Parere favorevole trasmesso per iscritto; *A.R.P.A. Piemonte Dipartimento di Biella*: parere favorevole con prescrizioni; *Regione Piemonte*: Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa, Assetto Idrogeologico di Biella, parere favorevole con prescrizioni, sul presupposto - che appare accertato - che l'edificio che dovrebbe ospitare la centrale sia risalente anteriormente al 1904 (trasmesso per iscritto, con nota n. 68240/14.09 del 29.09.2010, agli atti del procedimento); *Autorità di Bacino Fiume Po*, Parma: Assente alla seduta. Per la seduta del 24.05.2010 aveva fatto pervenire per iscritto parere favorevole condizionato al rispetto di alcune indicazioni contenute nella precedente nota n. 6060 dell'01.09.2008, agli atti del procedimento; *Agenzia Interregionale per il fiume Po*, Parma: Assente alla seduta; *Comando RFC Interregionale Nord* - Torino: Assente alla seduta. Parere favorevole - condizionatamente alla realizzazione delle opere come da documentazione progettuale agli atti - trasmesso per iscritto ;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2799 del 18-10-2010 il progetto di realizzazione dell'impianto idroelettrico in esame ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato da prescrizioni;

Dato atto che il giudizio di compatibilità ambientale favorevole è rilasciato unitamente alle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie per la realizzazione del progetto stesso;

Tenuto conto inoltre che, l'opera in esame rientra tra quelle contemplate dal D. Lgs. n. 387/2003, il quale prevede all'art. 12, il rilascio di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e conseguentemente è stato avviato ed è in corso di espletamento

il procedimento amministrativo previsto dallo stesso D. Lgs. n. 387/2003 sul progetto definitivo delle opere presentato dal Richiedente il 29.07.2009 e registrata al Prot. n. 29751;

Riscontrato che pertanto i dati caratteristici definitivi della derivazione in esame, in base alla documentazione tecnica allegata al progetto esecutivo, risultano i seguenti:

derivazione d'acqua ad uso Energetico (idroelettrico) dal torrente torrente Elvo, in Comune di Muzzano; portata massima = litri al secondo 1850,00; portata media= litri al secondo 625,00 salto utile= metri 22,90; potenza nominale media producibile= Kilowatt 140,31;

Visti: il R.D: 11-12-1933 n. 1.775 e la L. 05-01-1994 n. 36 e loro s.mm.ii.; le Leggi Regionali 14-12-1998 n. 40 e 26-04-2000 n. 44 e loro ss.mm.ii.; il D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.; il D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.; il D.P.G.R. 06-12-2004 n. 15/R e ss.mm.ii.; il Decreto Legislativo 03-04-2006 n. 152 e ss.mm.ii.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque"; il D.P.G.R. 11-12-2006 n. 15/R - il D.P.G.R. 25-06-2007 n. 7/R - il D.P.G.R. 17-07-2007 n. 8/R e loro e ss.mm.ii.;

Ordina che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii :

1. come Richiedente sia identificata la Società "P.AN.GE.A. di Manuela Becchero & C. S.a.S" (omissis) con sede legale in via Lungo Bendola n. 4710032 - Branzizzo (TO);

2. la domanda in data 29.07.2009 e registrata al Prot. n. 29751 presentata dal Richiedente per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Elvo, in Comune di Muzzano, da utilizzarsi per uso Energetico (idroelettrico) mediante la realizzazione del progetto denominato "Minicentrale idroelettrica Ronchetta" - sia depositata, unitamente agli Elaborati tecnici allegati presso il Servizio Energia e Qualità dell'Aria e presso il Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 15-01-2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

3. la pubblicazione integrale della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte- alla Sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

4. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15-01-2011 all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e dei Comuni di Muzzano e Sordevolo, interessati dalla realizzazione delle opere in progetto, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua contenute nella presente, nella Sezione "Atti di altri Enti" - alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet Regionale (www.regione.piemonte.it);

5. la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 01-03-2011 con ritrovo alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Muzzano. Detta visita, a termini dell'art. 14 - comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

6. eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Ambiente ed Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero agli Uffici Comunali presso il quale viene affissa la presente;

7. copia dell'Ordinanza, viene trasmessa, per opportuna conoscenza al Dipartimento Provinciale AR.P.A di Biella, al Comando Regione Militare Nord di Torino, alla AS.L. BI, al Comune di Muzzano, al Comune di Sordevolo al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Biella e al Richiedente;

8. la presente Ordinanza costituisca altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii., comunicazione di avvio del Procedimento Amministrativo di rilascio della Concessione per l'utilizzo di acqua pubblica regolato dal D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R.

A tale proposito si informa che:

l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella; l'organo competente al rilascio del Provvedimento finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambiente ed Agricoltura Dr. Giorgio Saracco;

gli Uffici competenti all'istruttoria presso il Settore Ambiente ed Agricoltura sono: il Servizio Energia e Qualità dell'Aria per la parte autorizzativa inerente al D. Lgs. n. 387/2003 ed il Servizio Politiche Agricole-Risorse Idriche - per la parte concessoria relativa all'utilizzo di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. n. 10/R/2003. Entrambi gli Uffici sono dislocati presso la sede centrale dell'Amministrazione Provinciale di Biella - in via Q. Sella n. 12 - Biella - Tel. 015-8480611 - Fax 015-8480740 E-mail: energiaearia@provincia.biella.it - acque@provincia.biella.it; il Funzionario Responsabile del Procedimento è il Dr. Giorgio Saracco;

9. eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella su indicata siano accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale, la presentazione entro il termine indicato al precedente paragrafo, di domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R. - la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa;

10. si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

In caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'art. 11 - comma 1 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Ordinanza n. 143/2010 di istruttoria per la pratica di concessione d'uso d'acqua pubblica 339BI del Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

a) Specificato che per il presente atto si identifica come Richiedente la Az. Agr. Massimo Pastoris Via Sordevolo 1 12886 Viverone (omissis);

b) Vista la domanda presentata il giorno 05-02-2010 (protocollo 6125 del 09-02-2010) e integrata ai fini dell'ammissione ad istruttoria con nota ns prot. 24047 del 10-06-2010, con cui il Richiedente ha chiesto la concessione dall'art. 2 del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R - per poter estrarre 0,5 l/s massimi, 0,035 l/s medi ed un volume massimo annuo di 1100 metri cubi d'acqua, ad uso irriguo tramite trasformazione d'uso di pozzo domestico in Comune di Roppolo ex art. 3 DPGR 10/R 2003 e s.m.i.;

c) Acquisiti in senso favorevole i pareri preliminari previsti dal DPGR. 29-07-03 n. 10/R e s.m.i agli artt.10 (Autorità di Bacino del F. Po) e 18 (Consorzio irriguo competente per territorio);

d) Considerato che l'opera è stata costruita entro un S.I.C., per cui si ritiene che l'esclusione dalla valutazione di incidenza sia stata acquisita dal Comune in sede di rilascio del permesso di costruire;

e) Visti il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e la L. 05-01-1994 n. 36 e s.m.i.;le L.R.: 30-04-1996 n. 22, 26-04-2000 n. 44 e loro s.m.i.; i DPGR: 29-07-2003 10/R, 06-12-2004 15/R , 11-12-2006 15/R, 25-06-2007 7/R e loro s.m.i.; il D. Lgs 03-04-2006 n. 152 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque; la nota prot. 26937 del 30-06-2010 di comunicazione di avvio del procedimento;

Ordina,

ai sensi dell'art. 11 del DPGR29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii :

1. che come Richiedente sia identificata la Az. Agr. Massimo Pastoris, Via Sordevolo 1 12886 Viverone (omissis);

2. che la domanda di cui alla lett. b) del preambolo sia depositata, unitamente agli elaborati tecnici allegati, presso l'Ufficio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 15-01-2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

3. la pubblicazione integrale della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte alla Sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

4. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15-01-2011 all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Roppolo interessato dalla realizzazione delle opere in progetto, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua contenute nella presente, nella Sezione "Atti di altri Enti" - alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet Regionale (www.regione.piemonte.it);

5. la convocazione della visita locale di istruttoria di

cui all'art. 14 del DPGR29 luglio 2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 02-03-2011 con ritrovo alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Roppolo. Detta visita, a termini dell'art. 14 - comma 1 del DPGR29 luglio 2003 n. 10/R ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

6. che eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio pubblicazione, al Settore Ambiente ed Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, o al Comune presso il quale viene affissa la presente;

7. che copia dell'Ordinanza, venga trasmessa, per l'espressione del parere di cui all'art. 11 al Dipartimento Provinciale ARPA di Biella, al Comando Regione Militare Nord di Torino;

8. che copia dell'Ordinanza, venga trasmessa, per opportuna conoscenza al Comune di Roppolo, al Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale di Biella, alla Regione Piemonte Settori DB1010 (pianificazione e verifica attività estrattiva) e DB1605 (pianificazione e gestione delle aree naturali protette) e al Richiedente;

9. che eventuali domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in istruttoria siano accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del DPGR 10/R/03a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale, la presentazione entro il termine indicato al precedente paragrafo, di domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto DPGR- la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa;

10. si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge;

11. che in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'art. 11 - comma 1 del DPGR 10/R/03 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Pubblicazione avviso finale rinnovo derivazione n. 1387 degli Utenti Bealera Pra Martin dal rio Valloriate in Comune di Valloriate.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Provincia di Cuneo (omissis) 24.07.2009 n. 4775 del registro determinazioni (omissis).

Il Responsabile del Centro di Costo - Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche -

(omissis)

determina

(omissis)

di assentire agli Utenti Bealera Pra Martin, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua n. 1387 dal Bedale di Valloriate in Comune di Moiola per la portata di l/s max 20 e l/s medi 8 ad uso agricolo (irrigazione); (omissis)

Estratto del Disciplinare 26.08.2010, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Gli Utenti terranno sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto dalla presente concessione (omissis). Gli Utenti concessionari assumono inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 11.

Cuneo, 18 novembre 2010

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Pier Carlo Bignami

Provincia di Torino

Progetto strategico miglioramento accessibilità alla Val Pellice. Realizzazione del nuovo ponte promiscuo stradale-ferroviario sul torrente Chisone in comune di Pinerolo. (Prat. 98/2002).

Con la determinazione del Dirigente del Servizio Espropriazioni Prot n. 45664 del 14/12/2010 sono stabilite le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili necessari ai lavori relativi al Progetto strategico miglioramento accessibilità alla Val Pellice - realizzazione del nuovo ponte promiscuo stradale - ferroviario sul Torrente Chisone, sito nel Comune di Pinerolo.

Copia della determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste dalla normativa vigente.

E' altresì specificato che agli espropriandi che accetteranno l'indennità proposta e che concorderanno la cessione volontaria degli immobili.

1) per le aree agricole verranno corrisposte le indennità di espropriazione con le maggiorazioni previste dagli art. 40 e 45 del D.P.R. 327 del 2001.

2) per le aree edificabili verranno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 37 del D.P.R. 327 del 2001.

In tale determinazione si è dato atto che le indennità di occupazione verranno corrisposte ai sensi di legge e in caso di silenzio le indennità, senza maggiorazioni, verranno versate alla Cassa Depositi e Prestiti.

L'estratto della medesima sarà affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Pinerolo.

Torino, 14 dicembre 2010

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Domenica Vivenza

Provincia di Torino

S.P. 107 di Brusasco - Realizzazione di nuova rotatoria con sistemazione incrocio (Prat 21/2004 N.T.U.)

Con la determinazione del Dirigente del Servizio Espro-

priazioni Prot n. 38-34210 del 13/12/2010 sono stabilite le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili necessari ai lavori relativi al Progetto strategico S.p. 107 di Brusasco – realizzazione di nuova rotonda con sistemazione incrocio, sito nel Comune di Brusasco.

Copia della determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste dalla normativa vigente.

E' altresì specificato che agli espropriandi che accetteranno l'indennità proposta e che concorderanno la cessione volontaria degli immobili:

1) per le aree agricole verranno corrisposte le indennità di espropriazione con le maggiorazioni previste dagli art. 40 e 45 del D.P.R. 327 del 2001;

2) per le aree edificabili verranno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 37 del D.P.R. 327 del 2001.

In tale determinazione si è dato atto che le indennità di occupazione verranno corrisposte ai sensi di legge e in caso di silenzio le indennità, senza maggiorazioni, verranno versate alla Cassa Depositi e Prestiti.

L'estratto della medesima sarà affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Brusasco.

Torino, 13 dicembre 2010

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Domenica Vivenza

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Rilascio di concessione per occupazione sedime demaniale di un appezzamento di terreno in corrispondenza torrente Grana in comune di Caraglio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la richiesta della Società Rotair S.p.A con sede in Caraglio (Cn) – Via Bernezzo n. 67, per il rilascio della concessione per occupazione sedime demaniale di un appezzamento di terreno, in corrispondenza del Torrente Grana, sito nel Comune di Caraglio, frontistante i mappali 100 e 378 del foglio 35;

- Visto il R.D. 25/7/1904 n. 523;

- Vista la L.R. n. 12/2004 e il Regolamento n. 14/R/2004;

Dispone

che la domanda sia affissa, per la durata di quindici giorni consecutivi, a decorrere dal ricevimento della presente, all'albo pretorio del Comune di Caraglio a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Si rende noto, inoltre, che gli elaborati grafici sono a disposizione degli eventuali interessati presso gli uffici del Settore OO.PP. di Cuneo sito in Corso Kennedy n. 7/bis.

Eventuali osservazioni e opposizioni o domande concorrenti dovranno pervenire, mediante invio o consegna, al Settore Decentrato Opere Pubbliche di Cuneo– Corso Kennedy n. 7/bis, nel termine dei trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso.

Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o domanda concorren-

te, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore della Società Rotair S.p.A di Caraglio.

Cuneo, 28 dicembre 2010

Il Responsabile del Settore
Carlo Girando

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento unico ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i. in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Melle, nel Comune di Melle (potenza installata kW 383). Proponente: Edi Green Power, sede legale Via A. Genovesi, 15 - Torino.

In data 26 ottobre 2010, con prot. n. 79601, il Sig. Giovanni Goso, Amministratore Unico della Edi Green Power S.r.l., con sede legale a Torino in Via A. Genovesi 15, ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato (RIF. pratica 21/2010/VAL).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 26.10.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30, per 60 giorni decorrenti dal 26 ottobre 2010, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni dalla succitata data del 26 ottobre 2010 - e cioè entro il 24 dicembre 2010 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata presso il Comune di Melle per la pubblica consultazione.

La conclusione del procedimento è stabilita entro 180 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 26 aprile 2011, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/90 e s.m.i., decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ri-

corso avverso il silenzio dell'amministrazione potrà essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine sopracitato. E' fatta comunque salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'Area funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Nichelino (Torino)

Modifiche allo Statuto del Comune di Nichelino (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2010).

Articolo 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Nichelino, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

h) cooperazione con la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, ed altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalle normative italiane e comunitarie ed in particolare convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi, consorzi.

4. Tutela il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

Articolo 53

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

3. In osservanza alla legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica ed inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.

Comunità Montana Alto Canavese - Cuorgne' (Torino)
Statuto della Comunità montana.

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

Natura giuridica

1. La Comunità montana Alto Canavese è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.

2. La Comunità montana Alto Canavese è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

3. La Comunità montana Alto Canavese è Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000 e della legge regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.

4. La Comunità montana Alto Canavese è Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare

assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

Art. 2

Finalità

La Comunità montana, presa visione delle norme statutarie dei Comuni membri :

- promuove lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente

- concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale - promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali

- assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio

Art. 3

Strumenti

1. La Comunità realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 della l.r. n. 16 del 1999;

b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 della l.r. n. 16 del 1999, ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;

c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.

La Comunità montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico.

Art. 4

Funzioni proprie

1. Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico del territorio la Comunità svolge le seguenti funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane:

a) energia. La Comunità montana promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente. Valorizza in particolare le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell'energia eolica e dell'energia solare termica;

b) patrimonio forestale. La Comunità montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professionale delle imprese e degli addetti forestali;

c) valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico. La Comunità montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;

d) artigianato artistico e tipico. La Comunità montana incentiva l'artigianato artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale;

e) turismo. La Comunità montana garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio.

Art. 5

Sede e segni distintivi

1. La Comunità montana Alto Canavese ha sede a Rivara o in altro Comune facente parte della Comunità Montana. Gli Organi della Comunità montana possono in via di motivata eccezione riunirsi in luogo diverso dalla sede.

2. La Comunità montana è dotata di un proprio stemma raffigurante in primo piano la scritta Comunità Montana Alto Canavese su cui insistono, in forma stilizzata, due montagne ed una mela. In secondo piano sempre con forma stilizzata la parte terminale di un torrione. Le scritte in primo piano sono redatte in stampatello maiuscolo con differenza grandezza. La scritta Alto Canavese e la parte terminale del torrione sono colorate di verde scuro; la scritta Comunità Montana di verde chiaro, mentre la mela e le due montagne di colore giallo ocra.

3. La Comunità Montana può dotarsi, con deliberazione dell'Organo Rappresentativo, di un proprio gonfalone.

TITOLO II ORGANI

Art. 6

Organi

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, il Presidente, la Giunta.

2. Ai sensi dell'art. 1 1-bis della legge regionale n. 16 del 1999 è inoltre istituita l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'art. 16 del presente Statuto.

3. Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

4. La composizione degli Organi rispetta preferibilmente e ove possibile il principio delle pari opportunità.

Art. 7

Costituzione e durata del Consiglio.

Presidente del Consiglio

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate con legge regionale. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dal momento dell'insediamento.

2. Il Presidente della Comunità può delegare uno o più consiglieri della comunità per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.

3. Il Consiglio può procedere all'elezione nel proprio seno del Presidente, che dura in carica fino al mantenimento dello stesso alla carica di consigliere comunale e comunque verrà rieletto ad ogni scadenza degli organi collegiali. In caso di assenza o impedimento verrà sostituito dal Presidente della Comunità Montana o, se anche questo assente, dal Vice Presidente della Comunità Montana.

4. L'elezione del Presidente deve essere approvata con voto segreto dalla maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati.

5. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio, assicura una adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Comunità montana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente della Comunità montana.

8. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Art. 8

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità.

2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;
- b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
- c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;
- d) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;
- e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
- g) i conti consuntivi;
- h) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
- n) le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e

la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;

o) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni;

p) la nomina dei revisori contabili;

q) l'affidamento del servizio di tesoreria;

r) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 9

Status dei Consiglieri

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio convalida mediante votazione palese, i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede nei confronti del Consigliere proclamato in un momento successivo.

3. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme del capo secondo del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

4. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 13 del presente Statuto.

5. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

6. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

7. I Consiglieri hanno diritto:

- a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa e nel rispetto del segreto d'ufficio;
- b) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio in conformità alle leggi vigenti

8. Le dimissioni del Consigliere, indirizzate all'Organo Rappresentativo, sono immediatamente assunte al Protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

9. L'Organo Rappresentativo provvede alla surroga nella seduta immediatamente successiva

10. Le dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente determinano lo scioglimento dell'Organo Rappresentativo.

Art. 10

Gruppi consiliari

1. Sono istituiti i gruppi consiliari, formati dai consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.

2. La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'art. 11 nel rispetto dei seguenti prin-

cipi:tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;

a) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;

3. E' istituita la conferenza dei capigruppo consiliari, la cui disciplina è demandata al regolamento consiliare

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio costituisce nel suo seno Commissioni Permanenti.

2. Il Regolamento ne stabilisce il numero,le competenze, le norme di funzionamento e la composizione.

3. Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere;concorrono nei modi stabiliti dal Regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori i dipendenti della Comunità Montana, gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Possono partecipare ai lavori delle Commissioni, di propria iniziativa o su invito, il Presidente ed i componenti della Giunta, senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni al Consiglio, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.

7. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8. Alle opposizioni spetta la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 12

Strumenti di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio può rivolgersi alla Giunta mediante proposte e indirizzi su temi specifici, impegnando l'organo esecutivo a darvi corso nei modi e tempi deliberati.

2. La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri può essere scritta o orale. Le risposte devono essere date in Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. Un numero di consiglieri che rappresentino almeno 2/5 dei membri assegnati all'Ente, possono presentare mozione di sfiducia individuale nei confronti di un membro della Giunta, diverso dal Presidente

4. La mozione di sfiducia individuale o generale è discussa all'ordine del giorno del Consiglio dell'Ente entro 20 giorni dalla sua presentazione.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in sessione ordinaria per l'approvazione del Conto del Bilancio dell'esercizio precedente ,per l'asestamento del Bilancio dell'anno in corso e per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio successivo, in sessione straordi-

naria potranno avere luogo in qualsiasi periodo dell'anno con le modalità previste dall'art. 7 e in base al Regolamento del Consiglio Comunale .

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento e le eventuali modificazioni.

Art. 14

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - e da 4 Assessori .

2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.

3. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana.

Art. 15

Competenze della Giunta

1. La Giunta, Organo di Governo della Comunità montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) ad approvare le convezioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;

d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;

e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Direttore e degli incaricati delle posizioni organizzative;

h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

i) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 16

Presidente

1. Il Presidente della Comunità montana è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli Organi Collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana

c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta

d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana. A seguito di mozione di sfiducia ad un componente della Giunta, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il Presidente può valutare la revoca dell'assessore;

e) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;

f) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Direttore verbalizzante;

g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;

h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

j) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

k) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

l) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

m) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

n) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

o) indice i referendum, deliberati dal Consiglio;

p) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso; stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

q) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge.

Art. 17

Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a

favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del d.lgs. n. 267 del 2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.

3. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 18

Assemblea dei Sindaci

Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei sindaci è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità montana.

2. Il Presidente della Comunità montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che sia Sindaco. All'Assemblea possono altresì partecipare gli Assessori della Comunità montana interessati per materia.

3. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente – che deve essere un Sindaco – eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio segreto. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti. L'assemblea può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei Sindaci o del Presidente della Comunità Montana.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

5. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

6. I pareri resi nelle Assemblee dei Sindaci vengono portati a conoscenza del Consiglio di Comunità Montana nella prima seduta successiva.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19

Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di

indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore ed agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture apposite per il suo funzionamento

Art. 20

Direttore

1. La Comunità montana si dota di un Direttore che può svolgere anche le funzioni di Segretario.

2. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità montana, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Al Direttore della Comunità montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad Organi elettivi.

4. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;

b) predisporre i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente Statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità montana;

c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'Ente;

d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d'appalto;

e) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;

f) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria de-

gli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi;

g) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;

5. Il Direttore, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

Art. 21

Tutela dei propri diritti

1. La Comunità Montana, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Direttore ed ai dipendenti che si trovino sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato o grado di giudizio, purchè non vi sia conflitto di interessi con l'Ente. Nel caso di condanna, gli stessi, dovranno rimborsare all'Ente le somme anticipate a titolo di tutela legale.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 22

Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità montana con deliberazione del Consiglio.

2. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza. In particolare la programmazione e l'organizzazione dei servizi è differenziata in ragione della densità della popolazione rilevata rispetto al territorio di riferimento e della particolare conformazione del territorio.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.

4. La Comunità montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 23

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità montana, in attuazione dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, procede all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del pae-

saggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.

2. I lavori di cui al primo comma del presente articolo devono essere eseguiti impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di proprietà.

3. Ai fini dell'applicazione della richiamata normativa, la Comunità montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.

Art. 24

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Programmi annuali operativi.

Piani di settore

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

7. La Comunità montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie: risorse idriche ed energie rinnovabili; sviluppo turistico; valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali; filiera forestale.

Art. 25

Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso

delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.

3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Art. 26

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 27

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.

4. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

Art. 28

Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l'affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana, atti a garantire un'adeguata influenza della Comunità Montana sull'azione dei primi.

2. La Giunta riferisce annualmente in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

3. I rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare al Consiglio, a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 29

Principi

1. La Comunità montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.

2. A tal fine la Comunità montana:

- a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
- d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
- e) provvede alla consultazione della popolazione;
- f) prevede il referendum consultivo.

Art. 30

Informazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità montana può indire una riunione pubblica con la popolazione, con cadenza almeno annuale al fine di condividere ed illustrare lo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.

2. La Comunità pubblica ogni anno una relazione sugli esiti delle politiche e della gestione amministrativa delle attività di cui al comma precedente.

Art. 31

Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.

4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.

5. La partecipazione procedimentale avviene in appli-

cazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990.

Art. 32

Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'Organo competente.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli Organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 33

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio della Giunta.

2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio di Comunità con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati oppure di almeno un decimo della popolazione iscritta liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità montana. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi eventualmente in concomitanza con altre elezioni o votazioni, se consentito dalle disposizioni di legge e da ragioni d'opportunità. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste presentate.

5. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.

3. Le modifiche od integrazioni dello statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la Disciplina del Sistema elettorale delle Comunità montane

5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assolta esclusivamente mediante strumento informatico, nell'edificio adibito a sede della Comunità montana la Giunta destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandria - Alessandria

Tariffe del S.I.I. dell'Autorità d'Ambito n. 6 "Alessandrino" - anno 2011.

Vista la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 30 del 27/12/2010.

Comunica

Le Tariffe del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) decorrenza dallo 01/01/2011.

Le tariffe del Servizio Idrico Integrato, nei Comuni e per i segmenti di servizio in cui il Servizio è erogato sulla base delle Convenzioni ATO in essere, sono determinati come segue per le varie tipologie di utenti e per i diversi scaglionamenti di consumo ed i canoni di fruizione del servizio:

- utenze domestiche
 - Canone di fruizione del S.I.I. € 24,00 annui
 - Tariffa agevolata, per consumi da 0 a 60 mc/a € 0,7017 per mc
 - Tariffa base, per consumi da 60 a 150 mc/a € 1,2039 per mc
 - I eccedenza, per consumi da 150 a 240 mc/a € 1,5281 per mc
 - II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/a € 2,0124 per mc
- utenze non domestiche
 - Canone di fruizione del S.I.I. € 48,00 annui
 - Tariffa base, per consumi da 0 a 150 mc/a € 1,2039 per mc
 - I eccedenza, per consumi da 150 a 240 mc/a € 2,0124 per mc
 - II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/a € 2,1803 per mc
- utenze agricole zootecniche
 - Canone di fruizione del S.I.I. € 48,00 annui
 - Tariffa agevolata, senza limite di consumo

€ 0,6020 per mc

- utenze pubbliche

- Canone di fruizione del S.I.I. € 24,00 annui

- Tariffa agevolata, senza limite di consumo

€ 1,2039 per mc

- tariffa solidale

La "Tariffa Solidale" è destinata a nuclei familiari che fanno richiesta dell'agevolazione con un Indicatore ISEE – Situazione Economica Equivalente – relativo all'anno 2010 non superiore a 9500 €.

- Canone di fruizione del S.I.I. € 0,00 annui

- Tariffa agevolata, per consumi da 0 a 60 mc/a

€ 0,4912 per mc

- Tariffa base, per consumi da 60 a 150 mc/a

€ 0,8427 per mc

- I eccedenza, per consumi da 150 a 240 mc/a

€ 1,0697 per mc

- II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/a

€ 1,4087 per mc

- grandi utenze

Per grandi utenze industriali e/o commerciali, ovvero per forniture di acqua all'ingrosso, potabile o meno, ovvero per forniture di acque di riutilizzo il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con gli utilizzatori nelle quali saranno determinati i canoni ed i prezzi di fornitura. Le suddette convenzioni saranno preventivamente sottoposte alla valutazione dell'A.Ato6.

- utenze produttive di collettamento e depurazione

Per le utenze produttive di collettamento e depurazione il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con gli utilizzatori determinando le tariffe in base alla qualità ed alla quantità dei reflui scaricati. Le suddette convenzioni saranno sottoposte ad approvazione dell'A.Ato6.

Per tali utenze i coefficienti previsti dalle tariffe massime da applicarsi per i servizi di fognatura e depurazione (art 18 del Regolamento di fognatura dell'A.Ato6 "Alessandrino") sono stabiliti come segue:

Q = canone di fruizione del servizio € 88;

F = coefficiente di costo del servizio di fognatura € 0,3052 per mc;

D = coefficiente di costo del servizio di depurazione (€/mc):

- per i primi 2.000 mc scaricati € 0,3535 per mc;

- per i volumi eccedenti i 2.000 mc € 0,5630 per mc.

db = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti secondari € 0,1529 per mc;

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari € 0,1246 per mc;

dv = € 0,1246 per mc;

- tariffe per i servizi di fognatura e depurazione delle

acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne

TF = canone di fruizione del servizio di fognatura e depurazione € 22,08;

F = coefficiente di costo del servizio di fognatura € 0,3052 per mc;

CD = coefficiente di costo del servizio di depurazione € 0,6977 per mc.

Le tariffe delle utenze situate in Comuni appartenenti a Comunità Montane, con esclusione del canone di fruizione del S.I.I., sono ridotte del 5%.

Le tariffe sopra elencate sono riferite all'intero Servizio Idrico Integrato. In caso di erogazione disgiunta delle componenti del servizio le medesime saranno applicate, sia per la quota di canone di fruizione del Servizio, sia per le tariffe, secondo i seguenti coefficienti:

- * servizio acquedotto 0,54;
- * servizio fognatura 0,14;
- * servizio depurazione 0,32.

Per gli anni successivi, le tariffe varieranno con l'applicazione degli incrementi previsti nel contratto tra Ato6 e Gestore e nei suoi allegati, fatte salve eventuali compensazioni in più o in meno in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Disciplinare Tecnico allegato al contratto.

Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli Utenti e gli importi delle tariffe sono soggetti ad IVA nella misura di legge.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli Uffici d'A.to6, Sportello Utenti, tel. 0131/038004 o consultare il sito Internet www.ato6alessandrino.it

Alessandria, 27 dicembre 2010

Il Direttore dell'A.to6
Renzo Tamburelli

Comune di Lequio Berria (Cuneo)

Tariffe Acquedotto in vigore dal 2008.

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

Delibera

- Di stabilire a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento del 10% delle tariffe attualmente in vigore delle varie fasce degli utenti dell'acquedotto Comunale, per le motivazioni sopra riportate, le seguenti tariffe per l'erogazione dell'acqua potabile agli utenti del Comune di Lequio Berria;

A. Ad uso domestico Prima casa -

Da 0 a 10 mc annuo € 0,68;

da 11 a 30 mc annuo € 0,73;

oltre 30 mc annuo € 0,80.

A.1 Ad uso domestico Seconda Casa -

Da 0 a 10 mc annuo € 0,88;

da 11 a 30 mc annuo € 0,96;

oltre 30 mc annuo € 1,03.

B. Ad uso agricolo - Artigianale - Commerciale

Da 0 a 30 mc annuo € 0,57;

oltre 30 mc annuo € 0,80.

C. Ad uso allevamento animali

Costo unitario pari al 50% della tariffa di cui alla B.

Canone Fisso € 24,00 Prima e seconda casa, con i seguenti riparti:

acquedotto 56%,

Fognatura 12%,

depurazione 32%.

(omissis)

Con successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

PAGINA NON UTILIZZATA



Palazzo della Regione

 **BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco
Direttore responsabile Luciano Conterno *Redazione* Carmen Cimicchi
Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.